



ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di **“Ripristino e miglioramento sismico e di restauro post sisma della Chiesa Parrocchiale di San Benedetto Abate a Ferrara”**

CIG: 709705423C - CUP: B74H12000090002

Amministrazione aggiudicatrice: Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio

C.F./P.IVA 93009040382 - Corso Martiri della Libertà n. 77 – 44121 Ferrara – Italia Codice NUTS: ITD56

* * * * *

Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara, cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene:

- le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio (di seguito denominata per brevità **Stazione Appaltante o Amministrazione**), avente ad oggetto l'appalto per l'affidamento dei lavori di *“Ripristino e miglioramento sismico e di restauro post sisma della Chiesa Parrocchiale di San Benedetto Abate a Ferrara”*;
- le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e dei documenti da presentare a corredo della stessa;
- le disposizioni inerenti alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto indicato;

L'affidamento dei lavori in oggetto è stato disposto con determina a contrarre dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio n. FE039 in data 04-05-2017 e avverrà, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i (nel prosieguo, **Codice**) mediante **procedura aperta** da aggiudicare secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto dei criteri di cui al successivo paragrafo 16 ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, previa verifica dell'anomalia dell'offerta stessa ai sensi dell'art. 97 commi 3, 4, 5 e 6 del Codice.

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto lo stesso già rappresenta un unicum per tipologia di prestazioni e quindi, in quanto tale, funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile.

Il Responsabile Unico del procedimento, nel seguito **R.U.P.**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il **Dott. Ing. Nicola Gambetti**, dell'Ufficio Tecnico dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio - Corso Martiri della Libertà n. 77 – 44121 Ferrara - Tel. + 39 0532 790788 e-mail **rup@diocesiferrara.it**

Il progetto è stato validato dal R.U.P., ai sensi dell'art 26 comma 8 del Codice in data 03-05-2017

Il bando di gara è pubblicato sul profilo del committente <http://www.lavocediferrara.it> alla sezione **“SISMA2012/Bandi di gara/Bandi in corso”**, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti <https://www.serviziocontrattipubblici.it>, nonché, per estratto, su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e su n. 1 quotidiano a diffusione locale.

La documentazione di gara comprende gli elaborati che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara approvato con:

- Autorizzazione sismica rilasciata dal Servizio Geologico Sismico e dei suoli della Regione Emilia Romagna con Determinazione n. 16446 del 21/10/2016;
- Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., rilasciata dal MiBACT in data 16/03/2016 prot. 5142;

Fanno inoltre parte della documentazione di gara:

- 🚩 il Bando di gara;
- 🚩 il presente Disciplinare di gara e relativi modelli allegati, vale a dire:
 - a) Istanza di partecipazione alla gara (**Allegato 1**);
 - b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/07/16 (**Allegato 2**);
 - c) dichiarazioni, integrative rispetto al DGUE (**Allegato 3**);
 - d) Eventuale dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come capogruppo ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) e f) del Codice non ancora costituiti (**Allegato 4**);
 - e) dichiarazione sostitutiva relativa all'Offerta Tecnica, Criterio di valutazione di natura quantitativa "C – Tempi di Realizzazione", di cui alla tabella indicata al paragrafo 16.2 del disciplinare di gara (**Allegato 5**);
 - f) dichiarazione sostitutiva relativa all'Offerta Tecnica, Criterio di valutazione di natura quantitativa "D - Proposte tecniche migliorative di carattere non strutturale", di cui alla tabella indicata al paragrafo 16.2 del disciplinare di gara (**Allegato 6**);
 - g) Offerta economica (**Allegato 7**);

Indice del presente Disciplinare di gara

1	Oggetto dell'appalto, tempi di esecuzione, importo a base di gara, categorie di lavorazioni, finanziamenti e vincoli esecutivi _____	pag. 4
2	Soggetti ammessi alla gara _____	pag. 4
3	Condizioni di partecipazione _____	pag. 5
3 Bis	Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione, senza sanzione, da parte della Stazione Appaltante _____	pag. 5
4	Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa _____	pag. 13
5	Documentazione di gara e sopralluogo _____	pag. 15
6	Chiarimenti _____	pag. 15
7	Comunicazioni _____	pag. 15
8	Modalità di presentazione della documentazione _____	pag. 16
9	Cauzioni e garanzie richieste _____	pag. 17
10	Versamento della contribuzione a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) _____	pag. 19
11	Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte _____	pag. 19
12	Contenuto della Busta A – Documentazione Amministrativa _____	pag. 19
13	Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica _____	pag. 26
14	Contenuto della Busta C – Offerta Economica _____	pag. 28
15	Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione _____	pag. 28
16	Criterio di aggiudicazione _____	pag. 28
17	Operazioni di gara _____	pag. 32
18	Verifica di anomalia delle offerte _____	pag. 34
19	Definizione delle controversie _____	pag. 34
20	Trattamento dei dati personali _____	pag. 34
21	Adempimenti necessari all'aggiudicazione e alla stipula del contratto _____	pag. 35
22	Ulteriori disposizioni _____	pag. 36

1. Oggetto dell'appalto, tempi di esecuzione, importo a base di gara, categorie di lavorazioni, finanziamenti e vincoli esecutivi

- 1.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di **“Ripristino e miglioramento sismico e di restauro post sisma della Chiesa di San Benedetto Abate”** ubicata in Piazzale San Benedetto n. 17 a Ferrara.

Sono compresi nell'appalto **tutti** i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'edificio è un bene immobile di interesse storico artistico di cui all'art. 10 comma 1 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i., ed è pertanto sottoposto alla tutela ivi prevista.

Trattandosi di edificio sottoposto alla tutela del D.lgs. 42/2004, il presente appalto è disciplinato anche dalle disposizioni Capo III del Codice. Inoltre, ai sensi dell'art. 216 comma 19 del Codice, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, Capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo **Regolamento**).

- 1.2 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 365** (= trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, così come indicato nell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori firmato dalle parti, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Codice.

- 1.3 L'importo a base di gara è pari ad **euro 1.290.353,28** [IVA esclusa], dei quali **euro 1.015.394,25** per lavori soggetti a ribasso, **ed euro 274.959,03** per oneri della sicurezza di cui al D.lgs. 81/08 non soggetti a ribasso d'asta.

- 1.4 I lavori sono riconducibili alla **categoria prevalente di opere OG 2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” – classifica III-bis**

Sono previste lavorazioni scorporabili appartenenti alla **Categoria superspecialistica OS 2-A “Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico”**, di cui all'art. 2 del DM 10 novembre 2016, di l'importo, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad **euro 100.377,12**.

L'importo della categoria prevalente OG 2, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'importo della categoria scorporabile OS 2-A, ammonta ad **Euro 1.189.976,16**

- 1.5 **L'appalto è finanziato per Euro 1.751.757,41** (unmilionesettecentocinquantunmilasettecentocinquantesette/41) con decreto n° 184 del 24/01/2017 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione.

- 1.6 Il contratto sarà stipulato interamente **a misura**, ai sensi dell'art. 43, comma 7 del Regolamento, secondo le modalità previste all'art. 3 del CSA. Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192, e secondo quanto riportato nell'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

- 1.7 l'Amministrazione si riserva **la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza**, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace e decorso il termine di cui all'art. 32 comma 9 del Codice qualora applicabile.

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli **operatori economici** in possesso dei requisiti prescritti nel successivo paragrafo 4, costituiti da:

- 2.1 **operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) imprenditori individuali anche artigiani**, società e società cooperative, b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane e c) consorzi stabili, dell'art. 45 comma 2, del Codice;
- 2.2 **operatori economici con idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, e) consorzi ordinari di concorrenti, f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e g) gruppo europeo di

interesse economico (GEIE), dell'art. 45 comma 2, del Codice, **oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi** ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice;

- 2.3 **operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea** di cui all'art. 45 comma 1 del Codice, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli **operatori economici di Paesi terzi** firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara;
Ai predetti operatori economici si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, nonché quelle dell'art. 92 del regolamento.

3. Condizioni di partecipazione

- 3.1 Non è **ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- 3.1.1 le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - 3.1.2 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - 3.1.3 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 o di cui all'art. 35 del D.lgs.24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - 3.1.4 ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
- 3.3 **Agli operatori economici concorrenti**, ai sensi dell'art. 48 comma 7 primo periodo del Codice, **è fatto divieto** di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, **aggregazioni di imprese di rete**).
- 3.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) [consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane] e lett. c) [consorzi stabili], ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Anche ai consorziati indicati per l'esecuzione dai suddetti consorzi si applicano le condizioni di partecipazione di cui al precedente punto 3.1. Nel caso in cui, alla data stabilita come termine per la presentazione delle offerte, i consorziati indicati per l'esecuzione incorrano nelle suddette cause di esclusione, i consorzi che li hanno indicati saranno esclusi dalla presente procedura.

3 Bis Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione, senza sanzione, da parte della Stazione Appaltante

Premesse

Relativamente alla presente procedura di gara si distingue fra le tre seguenti diverse fattispecie di **cause di esclusione**:

- 1) **esclusione immediata**, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art 83 del Codice, con riferimento a tutte le fattispecie individuate nella **Sezione I**;
- 2) **esclusione che discende dall'infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice, con riferimento a tutte le fattispecie, individuate nella **Sezione II**, che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano anche l'applicazione della sanzione pecuniaria;
- 3) **esclusione che discende dalla mancata sanatoria di irregolarità** che non implicano la sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, ma che se non regolarizzate comportano comunque l'esclusione, come specificato nella **Sezione III**.

Rientrano nel caso di cui al punto 2):

- il mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice, che sarà assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali indicate nella successiva Sezione II (cioè senza che il concorrente, entro il termine perentorio di cui sopra, integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora dia una risposta totalmente carente e inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale);
- l'ipotesi in cui, l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, e qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di partecipazione (sia di ordine generale che per quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) e/o di una condizione necessaria richiesta a pena di esclusione nei documenti di gara, e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo.

L'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice con riferimento alle fattispecie individuate nella successiva **Sezione II**, comporterà l'obbligo per il concorrente del pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell'1 (=uno) per mille dell'importo a base di gara (**euro 1.290,35 (milleduecentonovanta/35)**).

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 terzo periodo, il mancato pagamento della sanzione entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante per la regolarizzazione, **determina esclusione dalla procedura di gara**.

Come previsto dall'art 83 comma 9 quinto periodo del Codice sono previste dichiarazioni ed elementi non essenziali che la Stazione Appaltante si riserva di poter richiedere ed esigere, **senza sanzione pecuniaria alcuna**. Alcune di tali dichiarazioni ed elementi sono esplicitate nella seguente **Sezione III**, altre sono esplicitamente richiamate in altri specifici punti del presente disciplinare di gara.

Paragrafo 3 Bis **Sezione I - Cause di esclusione immediata**

Sezione I.1 Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere ad alcuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

- 1) Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico:
 - 1.a) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;
 - 1.b) emerga l'insussistenza delle condizioni di partecipazione e la mancanza dei requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 3 alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice);
 - 1.c) emerga la mancanza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al successivo paragrafo 4.1, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 - 1.d) **emerga il ricorso all'istituto dell'avvalimento** (art. 89 del Codice) per la soddisfazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al successivo paragrafo 4.1, **che lo vieta per gli appalti nel settore dei beni culturali** (art. 146, comma 3, del Codice);
- 2) in caso di **partecipazione multipla** di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice;

Sezione I.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice

Oltre a quanto previsto alla precedente Sezione I.1, nel presente paragrafo Sezione I.2, suddiviso a sua volta in due sotto paragrafi (Sezione I.2.a e Sezione I.2.b), sono **elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara** che riguardano le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione dell'offerte e delle istanze/domande di partecipazione, non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice (a titolo esemplificativo: nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o

sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte).

Sezione I.2a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento.

Incetezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

Carenze sostanziali del contenuto dell'offerta tecnica ed economica

- ✚ Le offerte tecniche, **pena l'esclusione**, non dovranno contenere alcuna **indicazione di carattere economico** dalle quali si possa risalire all'entità dei ribassi offerti dal concorrente;
- ✚ Sarà considerata causa di **immediata esclusione la mancata presentazione dell'offerta tecnica nel suo insieme**, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singole parti richieste nei rispettivi criteri di aggiudicazione, comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la Commissione di gara ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto;
- ✚ Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**, **l'offerta tecnica deve essere sottoscritta**, pena l'esclusione dalla procedura, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE **sia costituito**, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.

Rientrano, inoltre, nell'ipotesi di carenza sostanziale del contenuto dell'offerta e pertanto saranno considerate causa di immediata esclusione:

- ✚ **la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica e/o economica**, considerato il tenore letterale della disposizione di cui all'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice ("con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica"), non potendosi applicare in tale ipotesi l'istituto del soccorso istruttorio.
- ✚ **la mancata dichiarazione/indicazione**, all'interno della Busta C - Offerta Economica, **del ribasso percentuale offerto**, di cui al successivo paragrafo 14.1 lett. a);
- ✚ **la mancata indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 95, comma 10 del Codice), richiesta ai concorrenti così come espressamente previsto nell' Allegato 6 predisposto per la formulazione dell'offerta economica.

Offerte condizionate, plurime, alternative ed in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime come del resto stabilito dall'art. 32, comma 4 del Codice, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara.

Non possono, inoltre, **ritenersi ammissibili** le offerte condizionate, le offerte alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. E' inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, al fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione. Detto divieto, come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi -Tipo al punto 4 della Parte II, deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009), che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sezione I.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta e le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura delle buste interne, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione del plico principale e delle buste interne

Con specifico riguardo alla presentazione del plico principale e delle buste interne, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- ✚ mancata sigillatura del plico principale e/o delle buste interne, con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiuse successive. Si precisa che non è richiesto l'apposizione del timbro e della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;
- ✚ mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, se la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;
- ✚ plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara;

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Non costituiscono invece cause legittime di esclusione:

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si **escluderà** anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile, inserendola invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa, o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica, o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche. In tal modo, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, in quanto la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengono effettuate senza condizionamenti derivanti dall'anticipata conoscenza della componente economica.

Mentre, invece, il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non sarà considerato violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica, che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295

Si procederà all'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

Paragrafo 3 Bis – Sezione II

Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice

Nel presente paragrafo sono elencati gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice, e dell'applicazione, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura indicata nelle "Premesse" del presente paragrafo 3 Bis.

La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente paragrafo, e sarà applicata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 83 comma 9 quarto periodo, esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice sarà attivato in esito alla seduta pubblica di apertura delle buste A.

Al concorrente sarà assegnato un termine non superiore a dieci giorni e comunque non inferiore a cinque giorni per fornire le regolarizzazioni/integrazioni necessarie unitamente alla comprova dell'avvenuto pagamento della sanzione.

Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali sanabili con l'attivazione del soccorso istruttorio

Per quanto riguarda la documentazione Amministrativa da inserire nella Busta A

- ✚ mancanza della **sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive** da inserire nella Busta A di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara, oppure la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni/documenti con modalità non conformi a quanto specificato nel paragrafo 8.1
- ✚ mancanza del **documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla Busta A.
- ✚ mancanza **della procura** nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella Busta "A" siano firmati da parte di un procuratore del legale rappresentante.
- ✚ mancanza della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di **idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali** di cui al paragrafo 4. Tale informazione deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A (Allegato 1 oppure Allegato 2 DGUE)
- ✚ mancanza delle informazioni relative **all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 80 del Codice** (Allegato 2 – DGUE Parte III);
Si precisa che, per quanto riguarda l'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato art. 80 comma 3 del Codice, si rinvia a quanto richiesto nella successiva **Sezione III**, ove si chiarisce che la mancata indicazione di tali nominativi (da rendersi preferibilmente tramite utilizzo dell' Allegato 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE"), non è qualificata come irregolarità essenziale, fermo restando l'obbligo del concorrente di esplicitare tali informazioni su richiesta della stazione appaltante.
- ✚ mancanza delle informazioni, qualora uno degli operatori economici, a qualunque titolo partecipante alla procedura in oggetto, si trovi in una o più delle condizioni di cui **all'art 80 comma 1 o comma 5 del Codice**. In particolare, in caso di condanna, dovranno essere riportati nei campi specifici del DGUE gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lettere da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione Appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti

Qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 186-bis del RD 267/1942 (legge fallimentare) – concordato con continuità aziendale (art 110 del Codice):

[nel caso in cui non sia ancora stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- ✚ mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del tribunale di cui all'art 186-bis comma 4 della legge fallimentare da rendere nell' Allegato 2 – DGUE (Parte III lettera C). Tale ipotesi ricorre tanto nel caso di concorrente che, al momento della partecipazione alla presente procedura di gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale quanto nel caso di domanda di ammissione al concordato "in bianco" di cui all'art 161 comma 6 con riserva di produrre l'ulteriore

documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice con decreto;

[nel caso in cui **sia già stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato**]

- ✚ mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del giudice delegato di cui all'art 110 comma 3 del Codice, nonché dell'eventuale dichiarazione di altro operatore ausiliario nel caso in cui l'ANAC, ai sensi del comma 5 del citato art 110, abbia subordinato la partecipazione alla procedura alla presenza di un operatore ausiliario, da rendere nell' Allegato 2 – DGUE (Parte III lettera C)

in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice:

- ✚ mancanza dell'indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L'individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A; qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né della parte II lettera A) del DGUE verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione.

in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice:

- ✚ mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice e del possesso, per le rispettive quote, dei requisiti speciali di cui al paragrafo 4 che questi sono chiamati a possedere.
Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del regolamento, disposizioni ancora in vigore in base all'art 216 comma 14 del Codice) ed abbia tuttavia omissis di esplicitare tale intenzione, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale con applicazione della sanzione pecuniaria. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziati. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intendesse eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per tramite di propri consorziati omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziati esecutori, ricorrerebbe l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice.

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria:

- ✚ mancanza della cauzione provvisoria;
- ✚ mancanza della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, vale a dire dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;.

ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f), e g) dell'art. 45, comma 2, del Codice)

Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art 83 del Codice:

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti:

- ✚ la mancanza del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, o atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di GEIE:

- ✚ la mancanza dell'atto costitutivo del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:

- ✚ la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti (dichiarazione inserita all'interno della domanda di cui all'Allegato 1);

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è **dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, della Legge 9 aprile 2009 n. 33:

la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- ✚ la mancanza della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è **dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, della Legge 9 aprile 2009 n. 33:

- ✚ la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è **dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**:

- ✚ la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(in alternativa)

- ✚ la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

Inoltre, relativamente alla presente gara, alla luce di quanto stabilito dall'ANAC al punto 2 dell'art. 2.3 della Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015 <<.....omissis...l'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI non sussiste più per i servizi e le forniture ma permane esclusivamente per i lavori, in forza del novellato art. 92 del Regolamento.....omissis...>>, disposizione ancora operante ai sensi dell'art. 216 del Codice, **si considerano elementi essenziali in mancanza dei quali verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione**, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice:

Nel caso di RTI costituiti o costituendi:

- ✚ la mancata indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;

Nel caso di Consorzi ordinari costituiti o costituendi:

- ✚ la mancata indicazione della quota di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

Nel caso di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:

- ✚ la mancata indicazione della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente paragrafo, Sezione II, non comporteranno l'attivazione del soccorso istruttorio qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai

concorrenti stessi nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Si precisa inoltre, che in ogni caso, il "soccorso istruttorio" non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito (generale o speciale), o condizione di partecipazione, mancante o non posseduti alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ovvero di un documento necessario per la partecipazione alla procedura, non costituito entro tale data.

Paragrafo 3 Bis – Sezione III

Altre dichiarazioni, la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale, che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio senza applicazione della sanzione pecuniaria

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento, non specificamente elencate nelle precedenti Sezioni I.1, Sezione I.2.a), Sezione I.2.b) e Sezione II, saranno considerate come "irregolarità formali o mancanze o incompletezze di dichiarazioni non essenziali" che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art 83 comma 9 quinto periodo del Codice. Fermo restando l'obbligo, in capo al concorrente, nel caso di richiesta di integrazione da parte della Stazione Appaltante, di fornire le integrazioni nei tempi e modi richiesti a pena di esclusione (art 83 comma 9, quinto e sesto periodo).

Dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale:

- ✚ l'indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti al successivo paragrafo 12.3 del presente disciplinare di gara, in cui viene tra l'altro richiesta l'individuazione nominativa dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e l'indicazione dell'esatta ragione sociale di tutte le imprese fusesi, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, nonché l'indicazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 ad eccezione dei familiari conviventi in quanto il presente appalto, ai sensi dell'art. 91 comma 1 lett. a) del D.lgs. 159/2011, è inferiore alla soglia comunitaria. **[Allegato 3]**
- ✚ la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara **[Allegato 1]**
- ✚ la dichiarazione dei mezzi che la Stazione Appaltante dovrà utilizzare per le comunicazioni d'ufficio nei confronti dell'operatore economico **[Allegato 1]**
- ✚ la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa **[Allegato 1]**
- ✚ la mancanza dell'accettazione delle condizioni generali e particolari del contratto **[Allegato 1]**
- ✚ la mancata allegazione del documento PASSOE, oppure la presentazione di un PASSOE non conforme od irregolare ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) come aggiornata con deliberazione ANAC 157 del 17.02.2016;
Si precisa che la presentazione di un PASSOE non conforme o l'omessa presentazione del PASSOE, comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare e presentare il PASSOE entro il termine indicato nella specifica richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto, lo stesso **sarà escluso**.
- ✚ La **mancanza**, fra la documentazione amministrativa, della **ricevuta del pagamento del contributo** previsto in favore dell'ANAC.
- ✚ le **non conformità della cauzione provvisoria** che non costituiscono irregolarità essenziali ai sensi di quanto stabilito nella precedente Sezione II.
- ✚ (Per le sole Cooperative): la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative. **[Allegato 1]**
- ✚ (Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice relative alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria): la dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della **certificazione di qualità aziendale** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme della suddetta certificazione, ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice **[Allegato 1]**

4. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

4.1 I concorrenti a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

4.1.1 **Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)** competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

4.1.2 **Relativamente alla categoria prevalente OG2**, attestazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, **la qualificazione nella categoria prevalente OG2 - classifica III-bis** se si tratta di impresa singola, oppure con classifica adeguata ai lavori da assumere, nel rispetto dei livelli minimi specificati al successivo paragrafo 4.2, in caso di soggetti di cui alle lettere d) e), f), g), dell'art. 45, comma 2 del codice;

4.1.3 **Relativamente alla Categoria superspecialistica OS 2-A**, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000 Euro, i concorrenti, ai sensi dell'art. 90 del Regolamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per un importo **non inferiore ad Euro 100.377,12**;
- b) avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, **non inferiore al 15%** dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- c) possedere adeguata attrezzatura tecnica;

Il possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una SOA nella categoria superspecialistica OS 2-A, costituisce dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle sopracitate lettere a), b) e c).

Si precisa inoltre quanto segue:

- le lavorazioni appartenenti alla categoria OS 2-A, a qualificazione obbligatoria, **non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola Categoria prevalente.** Pertanto, qualora l'operatore economico, direttamente oppure tramite impresa mandante in caso di concorrente riunito in raggruppamento, **non possieda** in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione per la predetta categoria OS 2-A, come sopra specificati, dovrà **obbligatoriamente** indicare nell'offerta di volere **subappaltare** tali lavorazioni a **oggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "necessario")**
- **In ogni caso l'esecutore** (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) **deve essere in possesso dei requisiti necessari.** La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria OS 2-A deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del Regolamento.

Si evidenzia al riguardo, che nella presente procedura di affidamento (come prescritto nel precedente paragrafo III.Bis - Sezione I), la mancata indicazione della volontà di subappaltare le lavorazioni di una categoria scorporata a qualificazione obbligatoria, qualora l'operatore economico offerente sia privo delle relative qualificazioni, **costituisce causa di immediata esclusione** senza possibilità di ricorso all'istituto del "soccorso istruttorio", coerentemente a quanto sostenuto dall'ANAC nella Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015, che viene recepito nella presente lex specialis.

In applicazione dell'art. 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art. 83 comma 2 secondo periodo, per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del Regolamento).

4.1.4 **Essere in possesso**, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento, **del sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000**, rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità è comprovato dall'annotazione in calce dall'attestazione SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

4.2 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

4.2.1 Il requisito di cui al precedente punto 4.1.1 (iscrizione alla C.C.I.A.A.):

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, deve essere posseduto e comprovato **da ciascuna delle imprese** raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, deve essere posseduto e comprovato dal **consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici**;

4.2.2 Il requisito di cui al precedente punto 4.1.2 (attestazione SOA comprovante la qualificazione nella categoria prevalente OG2 – classifica III-bis):

- a) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e consorzi ordinari di **tipo orizzontale**, deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e consorzi ordinari di **tipo verticale**, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, deve essere posseduto dalla **Capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola**;
- c) I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alla categoria scorporabile possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di **tipo misto** (art. 48 comma 6 ultimo periodo del Codice);
- d) in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, deve essere posseduto **direttamente dal consorzio** ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del Codice;

4.2.3 Il requisito di cui al precedente punto 4.1.4 (Sistema di gestione della qualità aziendale)

- a) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per i quali sia sufficiente la qualificazione in classifiche I o II.
- b) in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, deve essere posseduto **direttamente dal consorzio** ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del Codice
Si precisa che relativamente al requisito relativo al possesso della certificazione della qualità aziendale si applicherà l'art. 63, comma 1 e l'art. 92, comma 8 del regolamento.

4.3 Subappalto

- Ai sensi dell'art 105 del Codice, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto i lavori della **categoria prevalente OG2 nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto**, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
 - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.Qualora il concorrente non formuli la dichiarazione di subappalto viene preclusa, la possibilità di richiedere autorizzazioni al subappalto.
- Relativamente alla presente procedura di affidamento è **prevista** la possibilità di soddisfare quota parte dei requisiti richiesti al precedente paragrafo 4, mediante ricorso al subappalto (ipotesi del **c.d. subappalto "necessario" o "qualificatorio"** ai fini della qualificazione).
- La stazione appaltante, solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105 comma 13 del Codice, provvederà al

pagamento diretto del subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, nei limiti e secondo le forme previste dall'art. 49, comma 1, ultimo periodo del Capitolato speciale di appalto – parte normativa. Nei restanti casi i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanziate, emesse dai subappaltatori

Resta inteso che il subappalto, sarà autorizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

4.4 Avvalimento

In attuazione del comma 3 dell'art. 146 del Codice, che lo vieta per gli appalti nel settore dei beni culturali, nella presente procedura di affidamento, **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento**, di cui all'art. 89 del Codice.

5. Documentazione di gara e sopralluogo

5.1 Ai sensi dell'art. 74 comma 1 del Codice, la documentazione di gara indicata in premessa è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet della Stazione Appaltante: **www.lavocediferrara.it** alla sezione **“SISMA2012/Bandi di gara in pubblicazione”**.

La Stazione Appaltante, pertanto, non prenderà in considerazione le richieste di invio dei documenti di gara.

Tra i documenti informatici pubblicati, gli elaborati progettuali non assumono tuttavia valore legale.

Per consultare i documenti originali analogici ci si potrà rivolgere all'Ing. Beatrice Malucelli dell'Ufficio Tecnico Diocesano (Tel. 0532-228022), nei giorni mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, oppure mediante richiesta preliminare da inoltrare all'indirizzo mail **sismafe@gmail.com**

In tale occasione sarà anche possibile, per chi lo volesse, attivarsi per l'ottenimento di una copia analogica degli elaborati progettuali, secondo le indicazioni fornite dai tecnici dello stesso Ufficio Tecnico Diocesano.

5.2 Il **sopralluogo** sulle aree e sugli immobili interessati dai lavori, stante la loro inagibilità **non è obbligatorio**.

6. Chiarimenti

6.1 Sarà possibile ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura di gara, mediante la proposizione di **quesiti scritti** da inoltrare al R.U.P., **almeno 10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, al seguente indirizzo di posta elettronica: **rup@diocesiferrara.it**

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente **in lingua italiana**. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet indicato al precedente paragrafo 5.1

7. Comunicazioni

7.1 Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 7 (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni relativi alla procedura di gara tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o al numero di fax indicati dagli operatori economici concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato. Ai sensi dell'art.76 comma 6 del Codice e dell'art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 le comunicazioni verranno effettuate in via preferenziale tramite PEC.

I concorrenti, in caso di eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o di temporanee problematiche nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, sono tenuti ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante via fax al numero 0532-228062. Diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8. Modalità di presentazione della documentazione

8.1 **L'istanza di partecipazione** (Allegato 1), **il DGUE** (Allegato 2) e le restanti **dichiarazioni sostitutive** richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, ed essere sottoscritte:

- a) dal **dichiarante** (Titolare o legale Rappresentante o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso). A tal fine le stesse devono essere corredate dalla **copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante**, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche **da Procuratori dei legali rappresentati**, e in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza;

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni/documenti da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, deve avvenire rigorosamente e tassativamente, con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di offerta e la loro insostituibilità.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, **è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina**, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. **E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento** (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità (Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2015, n. 4971).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti, quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante.

In caso di R.T.I. da costituire, è necessaria la sottoscrizione di tutti gli operati economici partecipanti al Raggruppamento Temporaneo.

Si specifica inoltre quanto segue:

- 8.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
- 8.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 8.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 8.5 Le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 8.1 potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione della Stazione Appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
- 8.6 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, così come disciplinato dal precedente **paragrafo 3 Bis – Sezione II**, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, mediante pagamento in favore della Stazione Appaltante della **sanzione pecuniaria**.
- 8.7 Ai sensi e per gli effetti dell'art 83 comma 9 quinto e sesto periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 83 comma 9 secondo periodo del Codice. Tali casi sono chiariti nel precedente **paragrafo 3 Bis – Sezione III**.

9. Cauzioni e garanzie richieste

- 9.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara e precisamente ad **€ 25.807,07 = [venticinquemilaottocentesette/07]**.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, la cauzione può essere costituita a scelta del concorrente:

- a. **in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno di deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- b. mediante **fideiussione** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d'Italia (qualora il fideiussore sia una banca o un intermediario finanziario) e dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS (qualora il fideiussore sia un'assicurazione).

Saranno ammesse alla presente procedura solo fideiussioni rilasciate da soggetti risultanti iscritti nel nuovo albo ex art 106 TUB.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, con bonifico, con assegno o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva prevista dall'art 103 del Codice in favore della stazione appaltante.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- 1) essere prodotta **in originale**, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) riportare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale il soggetto, persona fisica, che ha sottoscritto la garanzia fideiussoria attesta di **essere legittimato**, riportando anche gli estremi dei relativi atti (procure, ecc.), al rilascio di garanzie fideiussorie di tipologia ed importo come quella prodotta e sottoscritta. In alternativa può essere prodotta anche l'autentica della sottoscrizione;
- 3) essere corredata **dall'impegno del garante a rinnovare**, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) avere **validità per 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
- 6) anche in caso di aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si richiede che la garanzia sia intestata a tutti i soggetti dell'aggregazione di rete, del consorzio ordinario o del GEIE;
- 7) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà

produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

Inoltre, in caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione sarà redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004 n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, mentre ogni altro riferimento all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del **50% (=cinquanta per cento)** per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

A tal fine si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in **RTI orizzontale**, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. in caso di partecipazione in **RTI verticale**, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - c. in caso di partecipazione in **RTI misto**, ai sensi dell'art. 48 comma 6 ultimo periodo del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento misto siano in possesso della/e certificazione/i, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della sola prestazione (principale o secondaria) per la quale tutte le imprese raggruppate e/o raggruppande per la prestazione stessa sia/siano in possesso della/e certificazione/i di cui all'art 93 comma 7 del Codice.
 - d. **in caso di partecipazione in consorzio** di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.
- 9.2 Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare una **Garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di contratto** (art. 103, comma 1 del Codice), e una **polizza assicurativa** (art. 103, comma 7 del Codice). La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente quanto previsto dall'art. 103, comma 4, del Codice. L'importo della polizza per danni di esecuzione secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123, comprenderà:
- 1) opere: **pari all'importo di aggiudicazione incrementato dell'I.V.A.**;
 - 2) opere preesistenti: **Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)**;
 - 3) demolizione e sgombero opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile: **Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)**.

Il massimale della polizza R.C.T. è fissato in Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma, 7, del Codice. Il concorrente ha l'obbligo di allegare la documentazione giustificativa attestante il possesso delle certificazioni che consentono la riduzione. La garanzia definitiva sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

10. Versamento della contribuzione a favore dell'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

10.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad **€ 140,00 [=euro centoquaranta/00]**, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC del 22.12.2015.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 quinto periodo del Codice senza applicazione della sanzione pecuniaria, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Qualora i concorrenti non dimostrino che il pagamento del contributo dovuto all'ANAC per la presente gara sia stato regolarmente effettuato entro il termine di presentazione dell'offerta, gli stessi saranno esclusi dalla gara.

11. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell'offerta

11.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, recapito a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) **entro le ore 12,00 del giorno 28-08-2017**, esclusivamente al seguente indirizzo: **Ufficio Tecnico dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio – Corso Martiri della Libertà, 77 – 44121 Ferrara**.

11.2 Il plico deve essere idoneamente sigillato (preferibilmente con nastro adesivo trasparente), e deve recare all'esterno, oltre ai dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, indirizzo, telefono, indirizzo di posta certificata), la seguente dicitura:

NON APRIRE CONTIENE OFFERTA - CIG 709705423C

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “Ripristino e miglioramento sismico e di restauro post sisma della Chiesa Parrocchiale di San Benedetto Abate a Ferrara” - scadenza offerte: ore 12 del giorno 28-08-2017.

Nel caso di concorrenti che partecipino in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituire.

11.3 Il plico deve contenere al suo interno **n° 3 (tre)** buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- **“A – Documentazione Amministrativa”**
- **“B – Offerta Tecnica”**
- **“C – Offerta Economica”**

11.4 La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

11.5 **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

12. Contenuto della Busta A – Documentazione Amministrativa

Nella Busta A – Documentazione Amministrativa l'offerente dovrà inserire i seguenti documenti:

12.1 **Istanza di partecipazione**, in carta libera, redatta preferibilmente secondo il modulo predisposto dalla Stazione Appaltante (**Allegato 1**), sottoscritta nelle forme e nei modi già indicati nel precedente paragrafo 8 (Modalità di presentazione della documentazione).

Si precisa che:

12.1.1 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;

12.1.2 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di **organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di **organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di **organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di partecipazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme di raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

12.1.3 L'istanza di partecipazione deve altresì contenere la dichiarazione con la quale l'operatore economico concorrente:

- 1) (qualora si tratti di soggetto con idoneità plurisoggettiva) dichiara la conformazione del concorrente medesimo ed indica le quote dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 possedute da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, GEIE ecc.
- 2) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 3) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- 4) indica il domicilio fiscale nonché l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ed eventualmente il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica non certificata per le altre comunicazioni;
- 5) indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;
- 6) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- 7) accetta le condizioni generali e particolari di contratto. Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare:
 - di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, tutti gli elaborati progettuali, nonché le eventuali risposte fornite dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto;
 - di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dei servizi/attività, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 - di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
 - di accettare le particolari condizioni di cui al precedente paragrafo 1.7
- 8) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di **non autorizzare** l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o

comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica.

12.2 **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale si invitano i concorrenti ad utilizzare **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui all'art. 85 del Codice [adattato alle esigenze della presente procedura di gara e allegato in formato editabile (**Allegato 2**)].

Con la presente dichiarazione sostitutiva (DGUE):

12.2.1 il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste **nell'art 80 del Codice né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001** e nello specifico:

- a) che a carico dei soggetti di cui **all'art. 80, comma 3** del Codice, non sussistono i motivi di esclusione di cui al primo comma dello stesso art. 80;
- b) che non sussiste la causa di esclusione di cui **all'art. 80, comma 2** del Codice, e che non sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia interdittive ai sensi del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. in vigore a proprio carico;
- c) che non sussistono i motivi di esclusione di cui **all'art. 80, comma 4**, del Codice.
- d) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (**art. 80, comma 5, lett. c) del Codice**);
- e) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (**art. 80, comma 5, lett. d) del Codice**);
- f) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice (**art. 80, comma 5, lett. e) del Codice**);
- g) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**art. 80, comma 5, lett. f) del Codice**);
- h) che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**art. 80, comma 5, lett. g) del Codice**);
- i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (**art. 80, comma 5, lett. h) del Codice**);
- j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (**art. 80, comma 5, lett. i) del Codice**);
- k) di non trovarsi nelle condizioni di cui **all'art. 80, comma 5, lettera l) del Codice**;
- l) ai sensi e per gli effetti di cui **all'art. 80, comma 5, lettera m) del Codice** se si trova o meno, rispetto ad altro concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- m) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici

dell'A.N.A.C., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (**art. 80, comma 12, del Codice**);

- n) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui **all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165** (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

12.2.2 nel caso in cui l'operatore economico, tenuto a rendere la dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice, incorra in una o più delle condizioni di cui al comma 1 e/o 5 del citato art 80, dovrà essere presentata la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie alla Stazione Appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice. In particolare **in caso di condanna** dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione Appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti.

12.2.3 nei casi di cui all'art 110 comma 3 del Codice:

- 1) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];
- 2) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art 110 comma 5 del Codice;

12.2.4 il concorrente attesta l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al precedente paragrafo 3 – Condizioni di partecipazione, nonché il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente procedura di cui al precedente paragrafo 4. A tal fine si riportano nel seguito alcune indicazioni per la compilazione del DGUE:

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Si devono compilare i campi riportati (**Dati identificativi – Informazioni generali – Forma della partecipazione**). Nel campo relativo alle "*Informazioni generali*", dove viene richiesto se l'operatore economico è in possesso di **attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA)**, ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari), si deve indicare, al punto a): la società di attestazione emittente, il n. di attestazione, la scadenza di validità quinquennale e intermedia, le categorie e classifiche di qualificazione al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – organizzativa specificati al paragrafo 4 del presente Disciplinare

D - INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

Questa sezione deve essere compilata nel caso l'operatore economico intenda avvalersi del subappalto, dichiarando la percentuale di lavorazione relativa alla categoria OG2 che ai sensi dell'art. 105 del Codice intende subappaltare. L'omessa dichiarazione comporterà l'impossibilità di chiederne, successivamente, l'affidamento in subappalto

Parte III: Motivi di esclusione (art. 80 del Codice)

Il concorrente compila per quanto di propria competenza i campi riportati nelle lettere A, B, C e D, attestando di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art 80 del Codice, dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa

Parte IV: Criteri di selezioneA: IDONEITA' (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Il concorrente attesta il possesso del requisito richiesto al paragrafo 4 del Disciplinare di gara relativo **all'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.**

Devono essere indicati gli estremi dell'iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio, ovvero e l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi per gli operatori economici per i quali è prevista. Per i concorrenti non residenti in Italia, deve essere indicata l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice):

La sezione B non deve essere compilata

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83, comma 1 lett c) del Codice)

In questa sezione l'operatore economico dichiara eventualmente la volontà di subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata a qualificazione obbligatoria OS 2-A, di cui non si possiede la relativa qualificazione.

La dichiarazione relativa alla volontà di subappaltare è richiesta, a pena di esclusione, solo nei casi in cui il concorrente sia privo di adeguata qualificazione nella categoria scorporabile OS 2-A a qualificazione obbligatoria

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice)

Il concorrente attesta il possesso del requisito richiesto al paragrafo 4 del Disciplinare di gara relativo al **sistema di gestione per la qualità** rilasciata da soggetti accreditati.

12.3 **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (**Allegato 3**), con il quale il concorrente dichiara:

1. il riepilogo di tutti i nominativi e generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, ivi comprese le relative cariche e nel caso di soggetti cessati la data di cessazione dalla carica stessa;
2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei **Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2000**, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 3.2
3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del DL n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D.lgs. 21/11/2007 n. 231)
4. (nel caso di impresa che abbia presentato ricorso per concordato con continuità aziendale) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]
5. **(solo per le cooperative)** di essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;
6. l'ufficio dell'**Agenzia delle Entrate** competente per territorio e indica le relative posizioni/matricole INPS, INAIL e ove prevista Cassa Edile

Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,

aggregazioni di imprese di rete e GEIE, **devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**

2. le attestazioni di cui al presente paragrafo punti 12.2.1, 12.2.2 e 12.3, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, **devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**
 3. le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 (presente paragrafo punto 12.2.1) devono essere rese o devono riferirsi ai **soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice**. Per l'esatta individuazione dei soggetti cui fare riferimento rispetto alla propria specifica natura giuridica ed assetto societario, si rinvia al paragrafo I del Comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016.
 4. l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1, (presente paragrafo punto 12.2.1) deve essere resa anche per ciascuno dei soggetti di cui al punto precedente **cessati nella carica nell'anno precedente** la data di pubblicazione del bando. L'attestazione del requisito di cui al presente punto può anche essere resa personalmente dai soggetti cessati dalle cariche sopra indicate.
 5. In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
 6. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati, oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono (utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante "**Allegato 3**"). L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato al precedente paragrafo 3BIS Sez. III, qualora non fornita, dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante senza applicazione della sanzione dovuta per soccorso istruttorio.
- 12.4 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016) relativo al concorrente.
- 12.5 **documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria** di cui all'art. 93 del Codice ed al precedente paragrafo 9. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 comma 8 del Codice **deve essere obbligatoriamente allegato**, pena l'esclusione, anche **l'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (**garanzia definitiva**) di cui all'art. 103 del Codice.

Nel caso in cui la **cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta**, ai sensi del comma 7 dell'art 93 del Codice, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice

12.6 Ricevuta di pagamento a favore dell'ANAC

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per l'importo e secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 10 del presente Disciplinare di gara.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 12.7 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- 12.8 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- 12.9 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- 12.10 dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art 92, comma 2, del Regolamento, la quota di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici raggruppati.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 12.11 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 12.12 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 92, comma 2, del Regolamento, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 12.13 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto) e, ai sensi dell'art 92, comma 2, del Regolamento, la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- 12.14 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 12.15 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- 12.16 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
- 12.17 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- 12.18 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
- 12.19 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle

quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

o in alternativa

- 12.20 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete

13. Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica

La Busta B – Offerta tecnica deve contenere al suo interno **un indice completo di quanto in essa contenuto**, nonché la seguente documentazione:

- 13.1 **Relativamente al Criterio A - Organizzazione del cantiere** suddiviso nei 2 Sub-Criteri di cui al successivo paragrafo 16.2, l'offerente dovrà produrre:

13.1.1 Sub-Criterio A1 – Risorse tecniche

- ✚ una relazione (**max 5 cartelle**) per illustrare quanto richiesto. La relazione dovrà essere corredata dall'organigramma della direzione tecnica di cantiere prevista, dal curriculum vitae del direttore tecnico di cantiere che verrà effettivamente impegnato nel cantiere, nonché dall'indicazione dei mezzi d'opera e delle attrezzature di cui si prevede l'utilizzo. L'offerente potrà aggiungere inoltre schede descrittive dei mezzi d'opera e altre schede atte a rappresentare la capacità tecnica dell'impresa a realizzare analoghi interventi.

13.1.2 Sub-Criterio A2 – Organizzazione delle attività

- ✚ una relazione (**max 5 cartelle**) per illustrare quanto richiesto, descrivendo in modo preciso e sintetico come intenda sviluppare l'organizzazione delle attività di cantiere. L'offerente nella propria relazione dovrà inoltre illustrare come intende gestire i rapporti e la comunicazione con la Direzione Lavori e la Committenza. La relazione dovrà essere corredata da elaborati grafici in grado di rappresentare l'organizzazione delle attività e le fasi dei lavori, nonché da un cronoprogramma dei lavori coerente con i tempi di realizzazione di cui al successivo criterio C.

- 13.2 **Relativamente al Criterio B – Sicurezza sul cantiere**, suddiviso nei 2 Sub-Criteri di cui al successivo paragrafo 16.2, l'offerente dovrà produrre:

13.2.1 Sub-Criterio B1 – Gestione della sicurezza

- ✚ una relazione (**max 4 cartelle**) per illustrare quanto richiesto, corredata da schede tecniche ed eventuali elaborati grafici utili a rappresentare le proprie proposte, nonché ogni altro provvedimento che ritenesse utile applicare ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere;

13.2.2 Sub-Criterio B2 – Certificazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

- ✚ copia conforme all'originale di attestazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali certificazioni OSHAS 18001 o similari;

L'offerente non in possesso di attestazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in alternativa dovrà produrre:

- ✚ una relazione (**max 2 cartelle**) con la quale descrive particolari procedure/protocolli operativi che intende attuare, equivalenti alle suddette certificazioni in materia.

13.3 **Relativamente al Criterio C – Tempi di realizzazione** di cui al successivo paragrafo 16.2, l'offerente dovrà produrre:

- ✚ una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., utilizzando preferibilmente il modello "Allegato 5" predisposto dalla Stazione Appaltante, con la quale dichiara i giorni naturali consecutivi previsti per la realizzazione di tutti i lavori, in relazione all'organizzazione dallo stesso proposta.

13.4 **Relativamente al Criterio D – Proposte tecniche migliorative di carattere non strutturale** di cui al successivo paragrafo 16.2, l'offerente dovrà produrre:

- **una dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., utilizzando preferibilmente il modello "Allegato 6" predisposto dalla Stazione Appaltante, con la quale dichiara la superficie espressa in metri quadrati che si impegna ad eseguire.

13.5 **Relativamente al criterio E – Criteri Ambientali Minimi** di cui al successivo paragrafo 16, l'offerente dovrà produrre:

- ✚ una relazione (**max 2 cartelle**) per illustrare quanto richiesto, aggiungendo schede tecniche dei prodotti atte a rappresentare le proprie proposte.

Si precisa che:

- le relazioni tecniche di cui ai punti 13.1.1, 13.1.2, 13.2.1, 13.2.2 e 13.5 devono essere costituite **dal numero massimo di cartelle indicato nei rispettivi Criteri o Sub-Criteri e numerate progressivamente**. Per cartella si intende una facciata in formato A4. Qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina ed indice, questi non concorrono a determinare il numero massimo di cartelle richiesto. Ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette relazioni tecniche con un numero di cartelle superiore a quelle massime consentite, la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al successivo paragrafo 16, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, il numero massimo consentito, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. **Pertanto le cartelle ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.**

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una cartella o più cartelle in formato A3 anziché A4, ogni cartella in formato A3 vale due cartelle formato A4.

Le relazioni tecniche di cui sopra dovranno essere **datate e sottoscritte in calce**.

- la documentazione grafica di cui ai punti 13.1.2 e 13.2.1 dovrà contenere l'indicazione del criterio/sub-criterio a cui si riferisce, potrà essere prodotta in numero a scelta dell'offerente **in formato massimo A2**, numerata progressivamente, e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso.
- sulla base di quanto offerto la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai corrispondenti criteri o sub-criteri di valutazione della tabella di cui al paragrafo 16.2 del presente disciplinare.
- **Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla procedura, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.
- Si precisa infine che, come previsto e disciplinato all'articolo 3-bis del presente disciplinare, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono **segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova**. Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite **evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche** che ne consentano una rapida e certa individuazione. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

14. Contenuto della Busta C – Offerta Economica

14.1 Nella “Busta C – Offerta economica” deve essere contenuta:

- a) dichiarazione relativa all'**offerta economica** (da redigere preferibilmente in conformità al modello predisposto dalla Stazione Appaltante “Allegato 7”), redatta in bollo da Euro 16,00, unica e non condizionata, contenente l'indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base di gara, espresso in cifre e lettere (massimo 2 decimali);
- b) dichiarazione attestante che il ribasso praticato tiene conto dell'offerta tecnica presentata (Busta “B”);
- c) dichiarazione contenente la **quantificazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art 95, comma 10 del Codice (Allegato 5);

La documentazione di cui al presente paragrafo 14.1 lettere a), b) e c), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva: l'offerta economica (lettera a), e le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c), dovranno essere sottoscritte, con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 12.1 (legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio).

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

15. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

- 15.1 La verifica del possesso dei **requisiti di carattere generale** e dei **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa** previsti rispettivamente ai paragrafi 3 e 4, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 15.2 **Tutti gli operatori economici che partecipano alla gara devono allegare il proprio PASSOE** ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016), rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'art. 81 comma 2 del Codice.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta agli enti interessati qualora il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.
- 15.3 Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa del requisito indicata al paragrafo 4 deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

16. Criteri di aggiudicazione

- 16.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo la ripartizione dei punteggi di seguito riportati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

- 16.2 I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 3, penultimo periodo, del Codice, sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione di seguito indicati:

CRITERI DI VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI (Punteggi Massimi)	
	Ponderazione relativa (Sub-peso)	
OFFERTA TECNICA		
<p>Criterio A – Organizzazione del cantiere <i>Struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione delle risorse tecniche dedicate, delle attrezzature e dei mezzi d'opera da impiegare in relazione alle specifiche categorie di lavori.</i> <i>Descrizione della organizzazione delle attività di cantiere, con riguardo a: dislocazione delle attrezzature nell'area di cantiere; programmazione delle attività; indicazione delle attività che si intendono subappaltare; interferenze con il contesto urbano; procedure di coordinamento e controllo; rapporti con la Direzione Lavori e la Committenza</i></p>		Punti 40
<p>Sub Criterio A.1 – Risorse tecniche <i>Struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione delle risorse tecniche dedicate, delle attrezzature e dei mezzi d'opera da impiegare in relazione alle specifiche categorie di lavori.</i> Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - valutazioni in base alla completezza e chiarezza della documentazione pervenuta.</p>	Punti 15	
<p>Sub Criterio A.2 – Organizzazione delle attività <i>Organizzazione delle attività di cantiere, con riguardo a: dislocazione delle attrezzature nell'area di cantiere; programmazione delle attività; indicazione delle attività che si intendono subappaltare; interferenze con il contesto urbano; procedure di coordinamento e controllo; rapporti con la Direzione Lavori e la Committenza</i> Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - livello di approfondimento e di accuratezza, riguardante gli aspetti organizzativi e gestionali del cantiere.</p>	Punti 25	

	<p>Criterio B – Sicurezza del cantiere <i>Descrizione delle misure integrative di sicurezza da adottare nel cantiere, delle attività di coordinamento tra appaltatore e subappaltatori, nonché le eventuali proposte integrative/modificative del Piano di Sicurezza, basate sulla valutazione dei rischi in relazione alle specifiche opere da realizzare ed alle modalità operative indicate dall'appaltatore. Possesso di certificazione o attestazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, o in alternativa particolari procedure / protocolli operativi che si intende attuare, equivalenti alle suddette certificazioni in materia.</i></p>		Punti 15
Sub-Criterio B1	<p><u>Gestione della sicurezza</u> <i>Misure integrative di sicurezza, attività di coordinamento tra appaltatore e subappaltatori, eventuali proposte integrative/modificative del PSC, basate sulla valutazione dei rischi in relazione alle specifiche opere da realizzare e alle modalità operative indicate dall'appaltatore.</i></p> <p>Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ capacità di approfondimento della sicurezza in cantiere in relazione alle specifiche lavorazioni, nonché formulazione di proposte integrative/modificative a quanto previsto dal Piano di Sicurezza in grado di migliorare la gestione della sicurezza e la salute dei lavoratori. 	Punti 12	
Sub-Criterio B2	<p><u>Certificazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori</u> <i>L'offerente dovrà dimostrare di essere in possesso di una certificazione o attestazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001 o similari. In alternativa l'offerente dovrà produrre documentazione attestante le particolari procedure / protocolli operativi da attuare, equivalenti alle suddette certificazioni in materia.</i></p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ possesso di certificazione o attestazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001 o similari, o in alternativa particolari procedure / protocolli operativi che si intende attuare, equivalenti alle suddette certificazioni in materia. 	Punti 3	

<p><u>Criterio C – Tempi di realizzazione</u></p> <p>Il concorrente deve dichiarare i giorni naturali consecutivi previsti per la realizzazione di tutti i lavori, in relazione all'organizzazione dallo stesso proposta di cui al precedente Criterio A.</p> <p>Il progetto esecutivo prevede che per eseguire i lavori siano necessari 365 giorni naturali e consecutivi. <u>L'offerta presentata non potrà essere in aumento, né scendere al di sotto dei 310 giorni naturali e consecutivi.</u></p> <p>Il calcolo del relativo punteggio sarà effettuato assegnando il punteggio massimo all'Impresa che offrirà la maggiore riduzione di tempi, quindi attribuendo all'offerta i-esima il corrispondente punteggio in modo proporzionale, secondo la seguente formula:</p> <p>$P_i = T_i / T_{max} * P_{max}$</p> <p>dove:</p> <p>P_i (punteggio attribuito all'impresa);</p> <p>T_i (tempo di realizzazione offerto dall'impresa);</p> <p>T_{max} (tempo di realizzazione massimo offerto);</p> <p>P_{max} (punteggio massimo attribuibile)</p>		Punti 7
<p><u>Criterio D – Proposte tecniche migliorative di carattere non strutturale</u></p> <p>Migliorie finalizzate ad aumentare la qualità estetica ed il comportamento nei tempi delle murature esistenti aventi superficie complessiva di 300 mq, mediante <i>“trattamento di disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta”</i>.</p> <p>Il calcolo del relativo punteggio sarà così effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per ogni 100 mq di superficie che il concorrente si impegna ad eseguire, verranno attribuiti 8 punti, secondo lo schema di seguito riportato: <ul style="list-style-type: none"> 🚧 100 mq = punti 5 🚧 200 mq = punti 10 🚧 300 mq = punti 15 		Punti 15
<p><u>Criterio E – Criteri Ambientali Minimi</u></p> <p>Proposte di utilizzo di materiali che rispettino requisiti ambientali ai sensi del D.lgs. 2472012.</p> <p>Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ utilizzo di materiali riciclati al fine di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, fermo restando il rispetto delle norme vigenti. 		Punti 3

OFFERTA ECONOMICA		
<p>Criterio F – Ribasso percentuale offerto</p> <p>Con riferimento alla Linea Guida n.2 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 relativa al sistema delle OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa), si utilizza il cosiddetto metodo non lineare, ricorrendo alla seguente formula:</p> <p>$V_i = (R_i / R_{max})^{\alpha} * P_{max}$</p> <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V_i è il punteggio della offerta i-esima - R_i è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo - R_{max} è il ribasso dell'offerta più conveniente - α è un coefficiente correttivo assunto pari a 0,25 - P_{max} è il punteggio massimo attribuibile (20) 		Punti 20
Totale punteggio (Offerta tecnica + Offerta economica)		Punti 100

17. Operazioni di gara

17.1 Apertura Plichi e Buste

La prima seduta pubblica di gara avrà luogo **il giorno 06-09-2017, alle ore 15:00** presso l'Ufficio Tecnico dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Corso Martiri della Libertà n. 77 – 44121 Ferrara, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la Stazione Appaltante ed all'esibizione dell'originale di un documento di identificazione.

La Commissione di gara, **nella prima seduta pubblica**, procederà **all'apertura dei plichi e delle Buste "A" e "B"** e quindi:

- a) a verificare la tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, la loro integrità, e una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non hanno presentato la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara o che hanno presentato documentazione non conforme a quanto richiesto, salvo i casi di soccorso istruttorio da applicarsi secondo le disposizioni dell'art. 83, comma 9, del Codice; all'ammissione amministrativa per gli altri concorrenti.
- e) all'apertura della "Busta B – Offerta tecnica", per la verifica formale della presenza della documentazione richiesta dal Disciplinare di gara e siglatura, in ogni pagina, da parte di almeno due Commissari, della medesima;

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice. In tal caso la Commissione di gara provvederà a richiedere le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame delle offerte presentate, sulla base della documentazione contenuta nella "Busta "B – Offerta tecnica", assegnando i corrispondenti punteggi secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 16 – Criteri di aggiudicazione.

La Commissione effettuerà il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il metodo aggregativo-compensatore, di cui all'Allegato G del Regolamento, con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

Σ = sommatoria

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

I coefficienti $V_{(a) i}$ saranno determinati con la media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare, la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (=uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale riparametrazione verrà applicata anche in riferimento al punteggio complessivo ottenuto da ciascun offerente, pertanto, al miglior punteggio assegnato alla documentazione tecnica, prima dell'apertura dell'offerta economica verrà rapportato al valore massimo attribuibile (punti 80), mentre gli altri saranno adeguati proporzionalmente.

Soglia di sbarramento: saranno ritenuti idonei e quindi, ammessi al prosieguo della gara, i soli operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all'offerta tecnica, dopo la seconda riparametrazione, di **almeno 45 punti**. Pertanto, il mancato raggiungimento del punteggio minimo sarà **causa di esclusione** dalla gara.

Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.)

17.2 Apertura "Busta- Offerta Economica"

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata via PEC ai concorrenti ammessi con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, la commissione darà lettura dei punteggi assegnati a ciascun concorrente, con riferimento all'Offerta Tecnica (Busta "B"), quindi procederà all'apertura della Busta "C" contenente l'Offerta Economica, dando lettura delle offerte.

Data lettura delle singole offerte, la Commissione attribuirà il punteggio massimo alla migliore offerta, mentre alle altre verrà attribuito un punteggio inferiore sulla base del rapporto di proporzionalità non lineare (Linea Guida n. 2 ANAC).

L'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica sarà effettuata sulla base della seguente formula:

$$V_i = (R_i / R_{max})^{\alpha} * 20$$

dove

V_i = punteggio dell'offerta economica del concorrente i-simo

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente correttivo > 0 il cui valore viene assunto in 0,25

20 = peso massimo del Criterio F – Offerta Economica

La Commissione procederà poi alla definizione della graduatoria complessiva, sommando i punteggi relativi all'offerta economica a quelli già assegnati all'offerta tecnica. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che presenterà il punteggio complessivo più alto.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6, ultimo periodo, del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, per la successiva richiesta, da parte dello stesso, delle giustificazioni ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 5, del Codice.

Si precisa inoltre quanto segue:

- in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri e sub-criteri valutazione, si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti;
- non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica;
- l'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati ai criteri e sub-criteri;
- l'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione, deve quindi intendersi completamente e esclusivamente compensata con il prezzo offerto;
- qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi del pezzo offerto.

18. Verifica di anomalia delle offerte

Il RUP, qualora ricorra il caso, attiverà la verifica delle offerte anormalmente basse nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice, attraverso la seguente procedura:

- a) richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) **il RUP, unitamente alla Commissione**, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
- d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile;

19. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite dalla Stazione Appaltante alla competenza giudiziaria del Foro di Ferrara, rimanendo **esclusa la competenza arbitrale**.

20. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

21. Adempimenti necessari all'aggiudicazione del contratto

L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art.93, co.7, del Codice, come richiamato dall'art.103 del Codice. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata presentazione o regolarizzazione nei termini indicati dal Servizio competente alla stipula del contratto, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali) nessuna esclusa. Inoltre, si precisa che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 11, secondo periodo, del Codice ed il regime di cui all'art. 66, comma 7, del d.lgs. 163/2006 richiamato dal terzo periodo del citato comma 11 dell'art. 216 del Codice, **sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.**

Ai sensi dell'art 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione nelle forme e nei modi di cui al paragrafo 9.2 del presente Disciplinare di gara e di cui all'art 34 del Capitolato speciale di appalto – parte normativa.

In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

22. Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per **180 giorni** dal termine indicato nel disciplinare per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico. Il termine per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016, è di **60 (sessanta) giorni**.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nei casi indicati all'art 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,

al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Per la contabilizzazione dei lavori e la disciplina economica dell'appalto si osserva quanto dettato al Capo 4 ed al Capo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, sarà corrisposta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

I dati personali relativi ai concorrenti partecipanti alla gara, saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (tutela privacy), e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

I dati giudiziari raccolti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e D.P.R. n. 412/2000, saranno trattati in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo.

Ai sensi dell'art. 73, comma 4, e art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione è obbligato a rimborsare le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione, sia sulla GURI che sui quotidiani, che vengono stimate, in via presuntiva, in complessivi Euro 3.000 (=tremila/00), ma che potranno essere quantificate precisamente solo successivamente. All'aggiudicataria saranno trasmesse le relative fatture.

La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ancorché sospesa nell'efficacia per la verifica dei requisiti in campo all'aggiudicataria, sarà immediatamente efficace nei confronti dei controinteressati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).